

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano e, in particolare, di lindano***(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 19 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, la direttiva 76/464/CEE prevede, all'articolo 3, un sistema di autorizzazione preventiva che fissa le norme di emissione per gli scarichi delle sostanze di cui nell'elenco I del suo allegato;

considerando che l'esaclorocicloesano, qui appreso denominato HCH, e il suo isomero lindano sono composti organoalogenati che, in considerazione della loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione, figurano nell'elenco I;

considerando che l'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE prevede la fissazione dei valori limite delle norme di emissione, nonché la fissazione dei termini per la loro applicazione;

considerando che l'inquinamento dovuto allo scarico di tali sostanze nei corpi idrici proviene per lo più quasi esclusivamente dagli stabilimenti che le producono, le trattano e accessoriamente le formulano sullo stesso luogo; che è pertanto necessario fissare dei valori limite per questo settore;

considerando che occorre prevedere l'adozione di misure complementari da parte degli Stati membri per evitare che le misure di cui alla presente direttiva possano avere come effetto un maggiore inquinamento

atmosferico; che è pertanto necessario stabilire norme specifiche per gli scarichi di tali sostanze nell'atmosfera;

considerando che l'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE prevede la fissazione di obiettivi di qualità per le sostanze di cui all'elenco I, e che le norme di emissione nelle autorizzazioni possono, secondo la procedura prevista in detto articolo, essere stabilite sulla base di tali obiettivi di qualità;

considerando che occorre prevedere una procedura di controllo specifica affinché gli Stati membri possano fornire la prova dell'applicazione degli obiettivi di qualità;

considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva, in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>;

considerando che il trattato non ha previsto taluni poteri d'azione specifica richiesti per la protezione dell'ambiente e per il miglioramento della qualità della vita; che è pertanto necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. La presente direttiva

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite delle norme di emissione dell'HCH e del suo isomero lindano per gli scarichi degli stabilimenti industriali definiti all'articolo 2, lettera f), della presente direttiva;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità dell'ambiente idrico per quanto riguarda l'HCH e il suo isomero lindano;

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali debbono essere osservate le condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri per gli scarichi degli stabilimenti esistenti;
  - fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento per la determinazione della concentrazione di HCH e del suo isomero lindano negli scarichi e nei corpi idrici;
  - stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, la procedura per il controllo dell'applicazione degli obiettivi di qualità;
  - prescrive agli Stati membri di collaborare nei casi in cui gli scarichi interessino le acque di più Stati membri.
2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, escluse le acque sotterranee.

#### Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «*HCH*»: gli isomeri dell'1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano;
- b) «*lindano*»: il  $\gamma$ -isomero dell'1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano;
- c) «*isomeri non lindano*»: la somma degli isomeri dell'1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano, escluso il lindano;
- d) «*valori limite*»: i valori indicati nell'allegato I;
- e) «*obiettivi di qualità*»: le esigenze indicate nell'allegato II;
- f) «*stabilimento industriale*»: ogni stabilimento per la produzione dell'HCH o per il trattamento dell'HCH ai fini dell'estrazione del lindano o della fabbricazione di altre sostanze;
- g) «*stabilimento esistente*»: ogni stabilimento industriale che sia in funzione al 1° gennaio 1985;
- h) «*stabilimento nuovo*»:
  - ogni stabilimento industriale che entri in funzione dopo il 1° gennaio 1985;
  - ogni stabilimento esistente la cui capacità di produzione o di trattamento dell'HCH sia stata sensibilmente aumentata dopo il 1° gennaio 1985.

#### Articolo 3

1. I valori limite, i termini di applicazione e la procedura di sorveglianza e di controllo degli scarichi sono indicati nell'allegato I.

I valori limite si applicano immediatamente a monte dello scarico nelle acque di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o nelle pubbliche fognature.

2. Le autorizzazioni previste all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere disposizioni almeno altrettanto rigorose di quelle contenute nell'allegato I della presente direttiva, salvo nei casi in cui uno Stato membro ottemperi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, in base agli allegati II e IV della presente direttiva.

Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.

3. Fermi restando gli obblighi risultanti dai paragrafi 1 e 2, nonché dalle disposizioni della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni per stabilimenti nuovi solo a condizione che tali autorizzazioni facciano riferimento alle norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili per prevenire gli scarichi di HCH.

Nei casi in cui per motivi di ordine tecnico le misure previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo adottato, fornisce alla Commissione, prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione, le relative giustificazioni.

La Commissione invia agli Stati membri, entro tre mesi, una relazione in cui esprime il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma.

4. Il metodo analitico di riferimento per la determinazione della concentrazione di HCH è indicato nell'allegato III, punto 1, della presente direttiva. Possono essere applicati altri metodi, purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di tali metodi siano almeno altrettanto validi di quelli indicati nell'allegato III, punto 1. L'esattezza richiesta per la misurazione del flusso di scarico è precisata nell'allegato III, punto 2.

5. Al fine soprattutto di impedire che gli obiettivi della presente direttiva siano elusi attraverso un aumento dell'inquinamento atmosferico, l'autorità competente dello Stato interessato sottopone gli scarichi di HCH nell'atmosfera ad un'autorizzazione che fissa le norme di emissione.

#### Articolo 4

Gli Stati membri interessati provvedono alla sorveglianza dei corpi idrici ricettori degli scarichi degli stabilimenti industriali.

Qualora gli scarichi interessino le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano al fine di armonizzare le procedure di sorveglianza.

#### Articolo 5

1. La Commissione, sulla base delle informazioni che le saranno fornite dagli Stati membri, caso per caso, su sua richiesta, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE, in particolare per quanto riguarda:

- i dettagli delle autorizzazioni che fissano le norme di emissione per gli scarichi di HCH nell'ambiente idrico e nell'atmosfera,
- i risultati dei controlli eseguiti dalla rete nazionale costituita per la determinazione delle concentrazioni di HCH,

effettua una valutazione comparativa dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

2. Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Consiglio la valutazione comparativa di cui al paragrafo 1.

In caso di modifica delle conoscenze scientifiche per quel che riguarda in particolare la tossicità, la persistenza e l'accumulazione dell'HCH negli organismi viventi e nei sedimenti, o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, il Consiglio, su proposta della Commissione, adatta i valori limite e gli obiettivi di qualità rendendoli, se necessario, più rigorosi.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

### ALLEGATO I

#### Valori limite, termini di applicazione e procedura di sorveglianza e di controllo degli scarichi

1. I valori limite per i settori industriali interessati sono indicati nella seguente tabella:

| Settore industriale   | Valore limite espresso in concentrazione massima (a)<br>(mg di HCH per litro di effluente) | Valore limite espresso in quantità massima<br>(g di HCH per t di capacità di produzione o di trattamento dell'HCH) | Valore medio           |
|---|--|--|------------------------|
| 1. Stabilimento per la produzione dell'HCH  | 8<br>7   | 8<br>7   | giornaliero<br>mensile |
| 2. Stabilimento per il trattamento dell'HCH ai fini dell'estrazione del lindano o della fabbricazione di altre sostanze (b)   | 19<br>15   | 19<br>15   | giornaliero<br>mensile |
| 3. Stabilimento nel cui perimetro si procede sia alla produzione dell'HCH, sia al suo trattamento ai fini dell'estrazione del lindano o della fabbricazione di altre sostanze (b) | 25<br>20   | 25<br>20   | giornaliero<br>mensile |

(a) I valori limite espressi in concentrazione indicati nella tabella sono validi per un volume di 1 m<sup>3</sup> di reflui per tonnellata di capacità di produzione o di trattamento dell'HCH. Per altri volumi dei reflui, i valori limite della concentrazione andranno modificati dividendo i valori indicati nella tabella per il volume in m<sup>3</sup> di reflui per tonnellata di capacità di produzione o di trattamento dell'HCH.

(b) Gli scarichi ai quali si applicano i valori limite indicati nella tabella sono comprensivi degli scarichi della formulazione del lindano eventualmente operata nel perimetro dello stesso stabilimento.

## 2. *Termini*

Il termine ultimo per l'applicazione dei valori limite è il 1° gennaio 1985.

## 3. *Procedura di controllo delle norme di emissione*

La concentrazione media giornaliera di HCH negli scarichi va misurata analizzando un campione degli stessi, prelevato nell'intervallo di tempo di un giorno, in funzione del flusso. Va misurato anche il flusso totale nello stesso intervallo di tempo.

Il peso giornaliero si calcola moltiplicando la concentrazione media giornaliera di HCH per il flusso totale nell'intervallo di tempo di un giorno. Il peso giornaliero, espresso in grammi, viene diviso per il peso di HCH, espresso in tonnellata, trattato nello stesso giorno.

Il peso mensile di HCH si calcola sommando i pesi giornalieri del mese considerato. Il peso mensile, espresso in grammi, viene diviso per il peso di HCH, espresso in tonnellata, trattato nello stesso mese.

La concentrazione media mensile si calcola dividendo il peso mensile per la somma dei flussi giornalieri del mese.

Si presume che uno stabilimento industriale abbia soddisfatto alle prescrizioni del presente allegato quando, nel corso di un intero anno, il 95 % dei campioni prelevati e analizzati secondo la procedura definita nell'allegato IV sono conformi alla norma di emissione applicabile.

---

## ALLEGATO II

### Obiettivi di qualità

Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che gli Stati membri debbono stabilire e far applicare conformemente all'articolo 5 della medesima sono fissate in modo che nella zona interessata dagli scarichi di HCH sia(no) osservato(i) l'(gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i). L'autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e seleziona, tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1, quello o quelli che giudica appropriati, tenuto conto della destinazione della zona e del fatto che lo scopo della presente direttiva è di eliminare qualunque forma di inquinamento.

1. Allo scopo di eliminare l'inquinamento quale è definito nella direttiva 76/464/CEE e in applicazione dell'articolo 2 della medesima, sono fissati i seguenti obiettivi di qualità:
  - 1.1. *Obiettivi di qualità per il lindano*
    - 1.1.1. La concentrazione di lindano nelle acque superficiali interne non deve essere superiore a 10 ng/l.
    - 1.1.2. La concentrazione di lindano nelle acque di estuari o nelle acque marine territoriali non deve essere superiore a 10 ng/l.
    - 1.1.3. La concentrazione di lindano nelle acque destinate alla produzione di acqua potabile non deve superare l'1 % dei valori «antiparassitari-totali» di cui alla direttiva 75/440/CEE (parametro 34, colonna I dell'allegato II).
  - 1.2. *Obiettivi di qualità per gli isomeri non lindano*
    - 1.2.1. La concentrazione totale degli isomeri non lindano nelle acque interne superficiali non deve essere superiore a 10 ng/l.
    - 1.2.2. La concentrazione totale degli isomeri non lindano nelle acque d'estuari e nelle acque marine territoriali non deve essere superiore a 10 ng/l.
    - 1.2.3. La concentrazione totale degli isomeri non lindano nelle acque destinate alla produzione di acqua potabile non deve superare l'1 % dei valori «antiparassitari-totali» di cui alla direttiva 75/440/CEE (parametro 34, colonna I dell'allegato II).

2. La concentrazione totale di HCH nei sedimenti, nei molluschi o nei crostacei non deve aumentare in modo significativo con l'andar del tempo.
3. Qualora alle acque di una zona si applichino più obiettivi di qualità, la qualità delle acque deve essere tale da soddisfare ciascuno di essi.
4. Gli obiettivi di qualità sopraindicati sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1985.
5. Gli obiettivi di qualità sopraindicati si considerano raggiunti quando, nel corso di un intero anno, almeno il 95 % dei campioni raggiungano l'obiettivo di qualità appropriato.
6. Le concentrazioni superiori a quelle sopraindicate non vengono prese in considerazione qualora siano il risultato di inondazioni, di catastrofi naturali o di condizioni meteorologiche.
7. La qualità delle acque deve essere tale da soddisfare, per quanto riguarda la presenza di HCH, i requisiti di ogni altra direttiva del Consiglio ad esse applicabile.

---

### ALLEGATO III

#### Metodi di misura

##### 1. Metodo analitico di riferimento per le acque dolci e per le acque marine

Il metodo analitico di riferimento per la determinazione della concentrazione delle sostanze considerate negli scarichi e nelle acque è costituito dalla cromatografia in fase gassosa o liquida con rivelazione a cattura di elettroni, previa estrazione con appropriato solvente e purificazione.

L'esattezza <sup>(1)</sup> e la precisione <sup>(1)</sup> del metodo debbono essere del  $\pm 50\%$  a una concentrazione pari al doppio del valore del limite di rilevamento.

Il limite di rilevamento <sup>(1)</sup> deve essere:

- nel caso degli scarichi, un decimo della concentrazione prescritta nel luogo del prelievo;
- nel caso di acque soggette a un obiettivo di qualità, un quinto della concentrazione indicata nell'obiettivo di qualità;
- nel caso di sedimenti, molluschi e crostacei, un quinto della concentrazione del campione.

##### 2. La misurazione del flusso deve essere effettuata con un'esattezza del 20 %.

---

<sup>(1)</sup> Vedi definizioni nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44).

---

### ALLEGATO IV

#### Procedura per il controllo dell'applicazione degli obiettivi di qualità

1. In ogni autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva l'autorità competente precisa le restrizioni, le modalità di sorveglianza e i termini per l'applicazione dell'obiettivo o degli obiettivi di qualità in questione.

- 
2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, lo Stato membro fornisce alla Commissione, per ciascun obiettivo di qualità scelto e applicato, le seguenti informazioni:
- punti di scarico e dispositivi di dispersione;
  - zona in cui si applica l'obiettivo di qualità;
  - localizzazione dei punti di prelievo,
  - frequenza dei campionamenti,
  - metodi di campionamento e di misura,
  - risultati ottenuti.
3. I campioni debbono essere sufficientemente rappresentativi della qualità dell'ambiente idrico nella zona interessata dagli scarichi, e la frequenza dei campionamenti deve essere tale da consentire l'accertamento di eventuali modificazioni dell'ambiente idrico.
-